

COMUNE DI QUART
VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE
QUART
VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 114 in data 18 ottobre 2013, avente ad oggetto: “REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA: MODIFICHE, INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE”.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO.....	4
ART. 2 - RESPONSABILITÀ.....	4
ART. 3 - VIGILANZA E MANUTENZIONE.....	4
ART. 4 - VIGILANZA SANITARIA.....	4
ART. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	4
ART. 6 - DEPOSITO D'OSSERVAZIONI ED OBITORIO.....	5
TITOLO II – DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI	6
ART. 7 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE.....	6
ART. 8 - REFERTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	6
TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE	7
ART. 9 - CHIUSURA FERETRO.....	7
ART. 10 - SORVEGLIANZA.....	7
ART. 11 - TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO.....	
TITOLO IV - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO.....	7
ART. 12 - AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 13 - PRODOTTI ABORTIVI.....	8
ART. 14 - PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO.....	8
TITOLO V - TRASPORTO DEI CADAVERI	9
ART. 15 - NORME GENERALI PER IL TRASPORTO.....	9
ART. 16 - CARRI FUNEBRI.....	9
ART. 17 - DECRETO PER IL TRASPORTO.....	9
ART. 18 - SPESE PER IL TRASPORTO.....	9
ART. 19 - CORTEI FUNEBRI.....	9
TITOLO VI – CIMITERO	10
ART. 20 - ACCOGLIMENTO SALME NEL CIMITERO.....	10
ART. 21 - NECROFORO.....	10
ART. 22 - REGISTRO.....	11
ART. 23 - SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE.....	11
ART. 24 - VISITE CIMITERIALI.....	11
ART. 25 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NEI CIMITERI.....	12
ART. 26 - DIVIETO DI ORNAMENTI INGOMBRANTI.....	12
TITOLO VII - STRUTTURE CIMITERIALI.....	13
ART. 27 - SEPOLTURE.....	13
TITOLO VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI	14
ART. 28 - INUMAZIONI.....	14
ART. 29 - CIPPO DELLE FOSSE.....	14
ART. 30 - TUMULAZIONI.....	14
ART. 31 - TUMULAZIONE PROVVISORIA.....	15
ART. 32 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN FOSSE , LOCULI E COLOMBARI.....	15
ART. 33 - LAPIDI ED EPIGRAFI.....	15
TITOLO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	16
ART. 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE.....	16
ART. 35 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.....	16
ART. 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE.....	16
ART. 37 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.....	17
ART. 38 - CELLETTE OSSARIO E OSSARIO COMUNE.....	17
ART. 39 - TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	18

ART. 40 - OGGETTI DA RECUPERARE.....	18
TITOLO X - CONCESSIONI.....	18
ART. 41 - CONCESSIONI CIMITERIALI	18
ART. 42 - TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA AGLI EREDI	19
ART. 43 - PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE	19
ART. 44 - CONCESSIONI DI CUI NON E' DOCUMENTABILE LA TITOLARITA'	19
ART. 45 - SEPOLTURE E LOCULI ABBANDONATI.....	19
ART. 46 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	19
ART. 47 - MANUTENZIONE – COSTRUZIONE DELL'OPERA – RESPONSABILITA'	20
ART. 48 - RECINZIONE AREE E MATERIALE DI COSTRUZIONE.....	20
ART. 49 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI – SOSPENSIONE DEI LAVORI.....	20
TITOLO XI - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI	21
ART. 50 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	21
ART. 51 - CAUTELE.....	21
ART. 52 - SANZIONI	21
ART. 53 - RINVIO DI NORME.....	21
ART. 54 - NORME ABROGATE	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, i servizi relativi alla Polizia Mortuaria di competenza del Comune, in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 N. 285; del titolo IX del D.P.R. del 3/11/2000 n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile) e del titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Art. 2 – RESPONSABILITÀ

Il Comune avrà cura che, all'interno dei cimiteri, siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 3 - VIGILANZA E MANUTENZIONE

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari spettano al Sindaco che vi provvede in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, tramite:

- il responsabile del servizio d'Igiene dell'Azienda A.S.L. competente per territorio;
- il necroforo;
- gli uffici comunali, ciascuno per la parte di propria competenza.

Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni alla presente normativa, con i regolamenti di cui all'art. 35 della l.r. n. 54/1998 e s.m.

Art. 4 - VIGILANZA SANITARIA

Il responsabile del servizio di igiene e sanità pubblica dell'Azienda A.S.L. competente per territorio, vigila e controlla sul funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

Art. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari d'interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- il recupero e relativo trasporto delle salme, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;

- la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- quelle eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- estumulazioni eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria e quelle conseguenti a tumulazioni provvisorie per indisponibilità di loculi al momento del decesso;
- il feretro, il trasporto e l'inumazione delle salme di persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa e quando non vi sono persone od enti ed istituzioni che se ne fanno carico. Lo stato d'indigenza o di bisogno è dichiarato dagli uffici comunali competenti, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati;
- il trasporto nell'ambito del Comune per i defunti le cui famiglie risultino in comprovato stato di indigenza o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- le tumulazioni in celle individuali di ossa o ceneri di cadaveri per la durata di ulteriori anni 30, qualora i familiari siano titolari di concessioni perpetue e autorizzino l'Amministrazione ad effettuare lo spostamento dei resti delle salme dei propri congiunti dal loculo all'ossario dopo almeno 30 anni dalla tumulazione.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe nella misura stabilita nei provvedimenti comunali.

Art. 6 - DEPOSITO D'OSSERVAZIONI ED OBITORIO

Il Comune di Quart dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione per il prescritto periodo le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio comunale non ricevute nei locali dell'ospedale;
- ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

I locali di cui sopra dovranno essere tenuti sempre puliti dopo ogni deposito di salma.

Il trasferimento di salme al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.

L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Il Comune, non avendo nel proprio Cimitero strutture e locali idonei da destinare ad obitorio, individua tali locali presso l'ospedale di Aosta.

TITOLO II – DENUNCIA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DECESSI

Art. 7 - DENUNCIA CAUSA DI MORTE

Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, all'autorità sanitaria competente la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministro della Sanità.

In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopico nominato dall'Azienda A.S.L.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni legislative previste, ed in tal caso il dirigente di Sanità Pubblica dell'Azienda A.S.L. o suo delegato dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione, secondo quanto disposto dal D.P.R. 230/95.

L'obbligo di denuncia di cui al I comma esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia per richiesta dell'autorità giudiziaria, sia per riscontro diagnostico osservando quanto prescritto agli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/90.

Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate da un medico nominato dall'A.S.L. competente.

Il medico necroscopico, nei casi di morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione, propone al Sindaco il loro trasferimento al deposito di osservazione.

Art. 8 - REFERTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in seguito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendenti da cause delittuose o in ogni modo non dovute a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale; in tali casi il rilascio del nullaosta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria.

Pari obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.

Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne comunica subito all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda A.S.L. competente per territorio. Salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 9 - CHIUSURA FERETRO

Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, né essere sottoposta ad autopsia o a trattamenti conservativi, sottoposta a conservazione in cella frigorifera, né inumata, tumulata o cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 285/90.

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o personale incaricato o convenzionato, sia nel caso di salme trasportate all'interno del territorio comunale sia per le salme destinate fuori Comune.

Art. 10 - SORVEGLIANZA

Durante il periodo d'osservazione, il cadavere deve essere custodito in locali idoneamente chiusi.

Nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.

Art. 11 - TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore d'ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

Art. 12 - AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento di pezzi di cadavere o d'ossa umane rinvenute, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

Per le sepolture effettuate nel cimitero comunale tale autorizzazione deve essere dall'Ufficiale dello Stato Civile, conservata ed iscritta nel registro di cui all'art. 22.

Art. 13 - PRODOTTI ABORTIVI

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunto periodo di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina che, all'Ufficiale dello Stato Civile non siano dichiarati come “ nati morti “, i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Art. 14 - PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

Oltre ai nati morti ed i prodotti abortivi cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90, per richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro 24 ore dal momento dell'evento, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

TITOLO V - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 15 - NORME GENERALI PER IL TRASPORTO

Nel territorio del Comune di Quart il servizio di trasporti funebri non è oggetto di diritto di privativa.

Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

A norma del 2° comma dell'art. 19 D.P.R. 285/1990 il Comune consente a terzi, imprese private di pompe funebri, di eseguire trasporti.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima ed appositamente autorizzato.

Art. 16 - CARRI FUNEBRI

Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato in appositi carri chiusi, con l'osservanza delle norme e disposizioni generali di cui all'art. 16 e segg. del D.P.R. 285/90.

Art. 17 - DECRETO PER IL TRASPORTO

Il trasporto di una salma, o di parti di cadavere, o di resti mortali o di ossa umane, fuori del Comune è autorizzato, salvo disposizioni a norma di legge, dall'Ufficiale di Stato Civile; tale autorizzazione deve essere consegnata al soggetto dell'impresa di pompe funebri che effettua il trasporto.

Qualora il trasporto interessi altri Comuni, il provvedimento di cui trattasi dovrà essere trasmesso a tutti i Sindaci interessati.

Art. 18 - SPESE PER IL TRASPORTO

Il trasporto delle salme è effettuato dall'impresa di pompe funebri scelta dai familiari del defunto e le relative spese sono a loro carico.

Nei casi in cui non vi siano parenti o persone, enti ed istituzioni che se ne fanno carico, le suddette spese sono a carico del Comune.

Art. 19 - CORTEI FUNEBRI

Ai cortei funebri assistono in genere, con funzioni di vigilanza e regolamentazione, gli agenti di polizia locale.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito d'osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo

stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento, anche a piedi, fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti d'assistenza pubblica e di pubblica sicurezza.

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

TITOLO VI – CIMITERO

Art. 20 - ACCOGLIMENTO SALME NEL CIMITERO

Nel cimitero comunale sono accolte:

- le salme delle persone decedute sul territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme delle persone decedute fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
- le salme delle persone non residenti nel Comune al momento del decesso e morte fuori di esso, ma che siano nate nel Comune o ivi residenti alla nascita;
- le salme delle persone non residenti nel Comune al momento del decesso e morte fuori di esso, ma che siano state in esso residenti ;
- le salme delle persone non residenti nel Comune al momento del decesso e morte fuori di esso, ma che abbiano spostato la residenza prima del decesso per ragioni di salute o di assistenza quale ricovero in case di riposo o istituti di cura;
- parenti entro il II grado dei residenti;
- le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma facenti parte in vita di una comunità parrocchiale del Comune.
- le salme di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio, e non legalmente separate, o di convivenza o di un legame di parentela entro il I grado, anche se non residenti al momento del decesso, purché sia verificata d'ufficio l'avvenuta sepoltura del congiunto deceduto antecedentemente nel cimitero comunale;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di tomba di famiglia.

Le deroghe ai precedenti commi potranno essere disposte solamente con specifica e motivata ordinanza sindacale.

Art. 21 - NECROFORO

Il necroforo, sia esso dipendente comunale in caso di gestione in economia, o ditta esterna in caso di appalto del servizio, o chi ne fa le veci quando questi è assente o impedito, è responsabile dei servizi che vi si svolgono nel cimitero.

Provvede alle operazioni d'inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo d'osservazione del cadavere e che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti d'inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti.

Effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni delle salme, la riduzione dei resti mortali, nel rispetto delle prescrizioni del capo XVII del D.P.R. 285/90.

Provvede al termine delle operazioni di sepoltura ad un'accurata pulizia dei siti.

Controlla che ogni intervento sulle salme o tombe sia debitamente autorizzato.

Svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli sono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri.

Art. 22 - REGISTRO

Il registro, di cui all'art. 52, comma 2 D.P.R. 285/90, vidimato dal Sindaco in duplice esemplare, è conservato in una copia presso l'ufficio di stato civile e in un'altra presso colui che svolge le funzioni di necroforo per conto del Comune.

Nel registro devono essere annotate le inumazioni, le tumulazioni, le eventuali cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti mortali.

Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 23 - SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE

I cantonieri comunali vigilano periodicamente a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento e sono tenuti a prendere tutte le iniziative ascrivibili alla loro competenza necessarie per l'esecuzione del presente regolamento ed a riferire, diversamente, al segretario comunale.

I cantonieri comunali garantiscono inoltre la pulizia dei locali del cimitero, dei campi d'inumazione e dei rispettivi vialetti, provvedono alla cura delle siepi e dei prati tagliando periodicamente le erbe.

Art. 24 - VISITE CIMITERIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.

E' vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi od alberi; disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Non è consentito l'accesso nei cimiteri a persone con cani o altri animali, né a fanciulli d'età inferiore agli anni 8, se non accompagnati da adulti.

Art. 25 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI NEI CIMITERI

Non è ammessa la circolazione dei veicoli all'interno del cimitero. Fatto salvo il trasporto delle salme.

Per il trasporto d'eventuali materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà consentito a condizioni che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del mezzo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero.

Art. 26 - DIVIETO DI ORNAMENTI INGOMBRANTI

Non è consentito deporre piante od altri ornamenti ingombranti esternamente alla lapide dei loculi od ossari, sui marciapiedi, corsie o corridoi d'accesso.

E' ammessa la posizione di vasi portafiori o piante nei corridoi e negli altri ambiti comuni limitatamente al periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 10 novembre d'ogni anno; è altresì consentita la posizione di vasi portafiori o piante davanti a loculi ed ossari fino ad avvenuto montaggio della lapide.

Le corone e gli altri ornamenti al seguito del feretro, in occasione dei funerali dovranno essere collocati negli spazi indicati dal personale addetto.

Il divieto soprarichiamato si estende ai campi per inumazioni. Nei campi di inumazione è consentita la posizione di piante sempreverdi di piccole dimensioni, che saranno rimosse in caso di crescita che possa arrecare intralcio al passaggio o al regolare svolgimento dei servizi cimiteriali.

TITOLO VII - STRUTTURE CIMITERIALI

Art. 27 - SEPOLTURE

Nel cimitero comunale esistono i seguenti tipi di sepoltura:

- Inumazione, previo pagamento dei lavori di predisposizione della fossa, con durata di norma non inferiore ai 10 anni, decorrenti dal giorno del seppellimento;
- Tumulazione, mediante la concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - loculi per tumulazione individuali, di norma 30 anni decorrenti dal giorno del seppellimento. Alla scadenza di tale termine i familiari potranno richiedere, a proprie spese:
 - rinnovo della concessione;
 - tumulazione dei resti in cellette ossario;
 - cremazione dei resti non mineralizzati;
 - cellette ossario, in concessione, per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri individuali o collettive, di norma 99 anni decorrenti dal giorno del seppellimento.

A spese del Comune:

- tumulazione dei resti nell'ossario comune o delle ceneri nel cinerario comune.

- Tumulazioni in sepolture private.

Nel cimitero sono individuati, in relazione alle disponibilità nel tempo, spazi o zone da destinare a:

- campi di inumazione per sepolture individuali;
- tumulazioni individuali (loculi);
- cellette per la tumulazione dei resti o delle ceneri;
- ossario e cinerario comune (Cimitero di Villefranche);
- area dispersione ceneri (Cimitero di Villefranche);
- tombe di famiglia.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

TITOLO VIII - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 28 - INUMAZIONI

L'inumazione è consentita esclusivamente alle salme di cui all'art. 20.

Art. 29 - CIPPO DELLE FOSSE

Ogni fossa dei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli agenti atmosferici.

Sul cippo sarà applicata una targhetta di materiale inalterabile come sopra specificato, con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Sulle sepolture dei campi d'inumazione, in sostituzione del cippo fornito dal Comune, è consentita ai familiari, a proprie spese, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti recanti le generalità del defunto, che non dovranno in ogni modo mai:

- uscire dalle dimensioni della fossa ed essere perfettamente allineati. (copri tomba: altezza massima m. 0,20. Lapide: altezza massima m. 1,20 dal piano di campagna per m. 0,40 di profondità).

La loro manutenzione e la conservazione in stato di decoro, fanno carico interamente ai familiari del defunto.

In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà alla rimozione dei manufatti se pericolanti ovvero alla manutenzione diretta fino al termine del periodo decennale previsto, previa diffida ai componenti della famiglia, riservandosi rivalsa nei confronti dei familiari stessi, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata.

Art. 30 - TUMULAZIONI

Le salme possono essere tumulate in loculi per sepolture individuali concesse di norma per un durata trentennale, seguendo l'ordine progressivo di numerazione.

In particolare, per il cimitero di Villefranche, con l'entrata in vigore del presente regolamento, i familiari o gli aventi diritto possono scegliere di tumulare la salma nei seguenti modi:

- parte nuova: rispettando l'ordine cronologico progressivo o quello libero di numerazione più bassa;
- parte vecchia: scegliere il loculo libero ad esaurimento. E' data la possibilità di riservare, fino ad un massimo di 4 (quattro) loculi con aumento del costo della concessione del 20% sul primo. La durata trentennale decorrerà dalla data di accettazione della richiesta stessa con il pagamento della somma dovuta. I costi della lapide sono a carico del richiedente.

Art. 31 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. L'ufficiale dello stato civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune o in sepolture private che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - d) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
 - e) qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

N. B. La tariffa per le tumulazioni temporanee è ridotta del 50% rispetto a quelle determinate con provvedimento comunale.

Art. 32 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI O URNE CINERARIE IN FOSSE, LOCULI E COLOMBARI

È consentita l'introduzione, nella misura di massimo 2 per loculo, 2 per fossa ed 2 per colombari, di cassette metalliche contenenti resti mortali o urne cinerarie in loculi e fosse già occupati da feretri per consentire l'avvicinamento di resti mortali a salme di congiunti e **parenti**, fino al II grado.

Art. 33 - LAPIDI ED EPIGRAFI

È consentito ai privati apporre lapide ed epigrafi sulla chiusura dei loculi.

Qualora, entro 1 anno dalla tumulazione, non vi provvedano i privati, il Comune disporrà l'apposizione sulla chiusura del loculo di una targa marmorea con il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto e la spesa sarà posta a carico del concessionario o dei suoi familiari.

TITOLO IX - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Nei cimiteri il turno ordinario d'esumazione è di 10 (dieci) anni conformemente a quanto fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90. Alle inumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura, dopo il primo decennio, per il periodo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.

Spetta al necroforo stabilire al momento dell'esumazione, se un cadavere è o non è mineralizzato. Qualora al momento dell'esumazione ordinaria risultasse che il cadavere non fosse completamente mineralizzato i familiari o aventi diritto possono, a proprie spese, far provvedere all' inumazione o alla cremazione dei resti con destinazione delle ceneri

Le ossa raccolte durante le esumazioni ordinarie saranno depositate nell'ossario comune, salvo che i familiari ne richiedano una diversa destinazione, a proprie spese.

Art. 35 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

Il Comune ogni anno, alla data di scadenza della sepoltura se necessario, provvederà alla stesura dell'elenco in cui saranno indicate le salme per le quali è possibile procedere all'esumazione ordinaria.

Tali elenchi saranno esposti in Cimitero e all'albo pretorio.

L'inizio delle operazioni di esumazione verrà comunicato agli eredi che sono tenuti a indicare al Comune dove depositare i resti.

L'inizio delle operazioni massive d'esumazione ordinaria, in un campo comune, è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio con congruo anticipo.

Art. 36 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere effettuate prima del termine ordinario di scadenza su ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici, per trasferimento in altra sepoltura nello stesso o altro cimitero oppure per cremazione.

Nel caso di esumazioni straordinarie delle salme, a richiesta dei familiari prima del termine ordinario di scadenza, queste comporteranno il pagamento di tutte le spese relative e la decadenza dei diritti della concessione.

Le esumazioni straordinarie effettuate per richiesta dell'Autorità Giudiziaria, sono eseguite in ogni tempo con le modalità di cui all'art. 83, commi 2° e 3°, del D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni straordinarie non potranno essere eseguite, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Quando trattasi di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria potrà essere eseguita solo quando saranno trascorsi 7 (sette) anni dalla data di sepoltura ed il dirigente del servizio di igiene pubblica dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie di cui sopra saranno eseguite alla presenza del Dirigente del servizio d'igiene pubblica o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 37 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Sono ordinarie le estumulazioni:

- a. eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato, di norma 30 anni;
- b. per richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni, se trattasi di concessioni perpetue o novantanovennali;
- c. eseguite dopo un periodo di almeno 30 anni per le concessioni perpetue nell'ipotesi in cui i familiari autorizzino l'Amministrazione ad effettuare lo spostamento nelle celle ossario o cinerarie individuali.

Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei predetti termini: per richiesta dei familiari e quelle effettuate per ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di estumulazioni straordinarie delle salme, a richiesta dei familiari prima del termine ordinario di scadenza, queste comporteranno il pagamento di tutte le spese relative e la decadenza dei diritti della concessione.

Le estumulazioni ordinarie e straordinaria di cui ai punti a) e b) saranno effettuate con le procedure di cui all'art. 34, mentre quelle di cui al punto c) saranno eseguite previa acquisizione del parere favorevole rilasciato per iscritto dai titolari della concessione perpetua a seguito di specifica richiesta del Comune.

Qualora al momento dell'estumulazioni ordinarie risultasse che il cadavere non fosse completamente mineralizzato i familiari o aventi diritto possono, a proprie spese, far provvedere all'inumazione od alla cremazione dei resti con destinazione delle ceneri.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato, l'estumulazione di salme per motivi di sanità e d'igiene. In questo caso sarà preventivamente notificata agli interessati una diffida a provvedere, entro il termine di 24 ore dalla ricezione della stessa, alla rimozione delle cause; decorso il termine suddetto senza che si sia ottemperato, si provvederà all'immediata inumazione del feretro.

Le estumulazioni ordinarie sono effettuate secondo l'ordine delle scadenze.

Art. 38 - CELLETTE OSSARIO E OSSARIO COMUNE

I resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario seguendo l'ordine progressivo di numerazione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Art. 39 - TARIFFE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni sia ordinarie sia straordinarie, sono soggette al pagamento della tariffa stabilita nei provvedimenti comunali.

Art. 40 - OGGETTI DA RECUPERARE

Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, indumenti od oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi, solo dopo che gli stessi sono stati catalogati e registrati da parte della polizia locale. Della consegna è redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al familiare e l'altro conservato tra gli atti del servizio cimiteriale.

All'atto delle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano nella disponibilità del Comune.

TITOLO X - CONCESSIONI

Art. 41 - CONCESSIONI CIMITERIALI

La concessione cimiteriale, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura per un periodo di tempo determinato, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

La concessione cimiteriale viene rilasciata per sepolture private che sono distinte in:

- a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie.

Il rilascio della concessione per le sepolture di cui al comma precedente è subordinato al pagamento delle relative tariffe.

La concessione di loculi, cellette ossario e nicchie per urne cinerarie deve risultare da apposito atto scritto, redatto nelle forme di legge, a spese del concessionario. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della tumulazione..

L'atto di concessione, contenente le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, in particolare deve contenere:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la persona del concessionario;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

In caso di trasferimento di salma presso altro cimitero, il Comune rientra nella piena disponibilità dell'area o del loculo o celletta, senza alcun obbligo di rimborso nei confronti del concessionario.

Art. 42 - TRASMISSIONE DEL DIRITTO DI SEPOLTURA AGLI EREDI

Alla morte del concessionario, il diritto di disporre delle sepolture passa all'erede.

Qualora siano più di uno, entro sei mesi dalla morte del concessionario dovranno comunicare all'ufficio competente, il nominativo della persona che eserciterà i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, cui il Comune si rivolgerà per ogni necessità.

In caso di mancata nomina il Comune provvederà d'ufficio.

Art. 43 - PERSONE ABILITATE A DISPORRE DEL CADAVERE

Del cadavere di una persona, quando non vi siano disposizioni particolari espresse in vita dal defunto, dispongono in ordine le seguenti persone, legate da più stretto vincolo di parentela: coniuge non legalmente separato, figli, genitori, fratelli, affini.

Art. 44 - CONCESSIONI DI CUI NON E' DOCUMENTABILE LA TITOLARITA'

Qualora a causa d'eventi bellici o per il lungo tempo trascorso non siano reperibili gli atti di concessione, su istanza di coloro che vantano il diritto d'uso, sarà individuata la titolarità della concessione, attraverso prove documentali o testimoniali e sarà redatta, a cura dell'ufficio competente, una dichiarazione da cui risulti la circostanza del diritto d'uso.

Detta dichiarazione sostituirà, a tutti gli effetti, l'atto di concessione.

Art. 45 - SEPOLTURE E LOCULI ABBANDONATI

Le sepolture ed i loculi di cui non sia possibile individuare il concessionario o gli aventi diritto o persone comunque tenute alla loro cura, rientreranno nella disponibilità del Comune, trascorsi 30 anni dalla data del seppellimento.

Trascorso tale periodo, l'ufficio competente, dispone le estumulazioni delle salme e la collocazione dei resti nell'ossario comune o l'eventuale inumazione, se trattasi di salme non mineralizzate.

Art. 46 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Possono presentare la richiesta di concessione di una tomba di famiglia i seguenti soggetti:

- I residenti nel Comune;
- Coloro che non sono residenti nel territorio comunale, ma che siano nati nel Comune o che vi fossero residenti al momento della nascita;
- Coloro che siano stati residenti nel Comune per almeno 10 anni;
- Coloro che non sono residenti nel Comune al momento della richiesta e che hanno spostato la residenza per ragioni di salute o di assistenza quale ricovero in case di riposo o istituti di cura;
- Coloro che non sono residenti al momento della richiesta, ma che sono stati legati in vita da un vincolo di matrimonio e non fossero legalmente separati, o di convivenza o di un legame di parentela entro il primo grado con una persona già sepolta nel cimitero comunale.

Per “famiglia” del concessionario è da intendersi: il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta, senza limiti di grado, i parenti in linea collaterale in 2° grado, gli affini in linea retta in 1° grado

1. Per i collaterali oltre il 2° grado e gli affini oltre il 1° grado, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita richiesta da presentare al Comune che darà il nulla osta
2. I casi di “convivenza” con i titolari della concessione dovranno risultare di volta in volta in relazione alla documentazione presentata (stato di famiglia ovvero dichiarazione del titolare resa ai sensi della legge regionale 18/1999)
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
4. Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata individuale o di famiglia.

Le deroghe ai precedenti commi potranno essere disposte solamente con specifica e motivata ordinanza sindacale.

Art. 47 - MANUTENZIONE - COSTRUZIONE DELL’OPERA - RESPONSABILITÀ

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture per famiglie, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto all’Uffici Tecnico Comunale.

Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla costruzione del manufatto.

Art. 48 – RECINZIONE AREE E MATERIALE DI COSTRUZIONE

Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere a regola d’arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate

Art. 49 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI - SOSPENSIONE DEI LAVORI

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori, salvo diverse disposizioni; la sosta ed il deposito del materiale, sono consentiti per il tempo strettamente necessario.

Nel periodo dal 20 ottobre al 5 novembre ed eventuali periodi, indicati dall’Amministrazione comunale, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da attrezzi e materiali di deposito.

TITOLO XI - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 51 - CAUTELE

Chi domanda un servizio cimiteriale qualsiasi, s'intende agisca in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, si precisa che, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 52 - SANZIONI

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, è soggetta a sanzione amministrativa, a norma degli art. 338, 339, 340, 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli art. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.

Art. 53 - RINVIO DI NORME

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 N. 285, al titolo IX del D.P.R. del 3/11/2000 n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile) e al titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie, statali e regionali, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. In tali

casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 54 - NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti".